

DELIBERA N. 230/26/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TEKMIND S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 4,
DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 106/25/CONS IN COMBINATO
DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 271/25/CONS E CON L'ART. 6,
COMMA 3, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR**

(CONTESTAZIONE N. 2/26/DTC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito il *“Codice”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante *“Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/26/CIR;

VISTA la delibera n. 112/19/CIR, del 23 luglio 2019, recante “*Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR*”;

VISTA la delibera n. 106/25/CONS, del 30 aprile 2025, recante “*Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica inerente a disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e nella presentazione del numero chiamante*”;

VISTA la delibera n. 271/25/CONS, del 6 novembre 2025, recante “*Disposizioni attuative delle misure a tutela degli utenti relative alla presentazione del numero chiamante previste dall’art. 8 dell’allegato B alla delibera n. 106/25/CONS*”;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 2/26/DTC, del 29 aprile 2026, notificato in pari data alla società Tekmind S.r.l.;

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 0200284 del 1° giugno 2026, con cui la società Tekmind S.r.l. ha trasmesso la propria memoria difensiva, una proposta preliminare di impegni, ai sensi dell’art. 13 del *Regolamento*, e ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Tekmind S.r.l. nel corso dell’audizione tenutasi in data 12 giugno 2026;

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 0224947 del 19 giugno 2026, con cui la società Tekmind S.r.l. ha trasmesso una nuova proposta preliminare di impegni in sostituzione della precedente;

PRESO ATTO che la società Tekmind S.r.l. non ha trasmesso, nei termini previsti a pena di decadenza dall’art. 13, comma 4, del *Regolamento*, la proposta definitiva di impegni;

VISTA la nota del 26 agosto 2026, prot. n. 0314435, trasmessa alla società Tekmind S.r.l., ai sensi dell’art. 7 del *Regolamento*, al fine di ricevere informazioni e documenti utili per l’istruttoria, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 0325728 del 3 settembre 2026, con cui la società Tekmind S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di supplemento istruttorio formulata in data 26 agosto 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

A partire dal mese di novembre 2025, sono pervenute quattro segnalazioni trasmesse dall’Associazione Nazionale dei *Contact Center Outsourcing* (di seguito “Assocall”) in cui sono state denunciate iniziative di *telemarketing* realizzate

utilizzando numerazioni fisse e mobili “*inesistenti/non richiamabili*”, nonché la segnalazione dell’utente (*omissis*) tramite la piattaforma “Portale delle segnalazioni”.

In particolare, Assocall ha riferito di aver ricevuto numerose segnalazioni di utenti che hanno lamentato di essere stati raggiunti, su utenze di diversi operatori di telefonia mobile puntualmente indicati, da chiamate relative a *telemarketing* effettuate utilizzando numerazioni oggetto di camuffamento del numero chiamante (CLI *spoofing*), nonostante l’implementazione delle prescrizioni contenute nella delibera n. 106/25/CONS riguardanti il blocco delle chiamate provenienti dall’estero che usano illegittimamente la numerazione nazionale per identificarne l’origine. L’utente (*omissis*), d’altra parte, ha rappresentato di aver ricevuto chiamate “...di *teleselling di servizi fonia/energia*”, nonostante l’inserimento della sua utenza mobile nel Registro pubblico delle opposizioni.

Al fine di verificare il rispetto della normativa di settore, con note del 10 e 26 novembre 2025, prot. nn. 0286379, 0302700 e 0303796, l’Autorità ha chiesto alla società (*omissis*) (di seguito “(*omissis*)”) di conoscere quali operatori avevano consegnato le chiamate terminate alle utenze mobili oggetto di segnalazione tramite rete mobile (*omissis*). Medesima richiesta è stata trasmessa alla società (*omissis*) (di seguito “(*omissis*)”) con note del 25 novembre 2025 e 15 gennaio 2026, prot. nn. 0302703 e 0011578.

Le chiamate oggetto di segnalazione sono di seguito riportate:

	Numero chiamato	Operatore del numero chiamato	Data	ora	Numero chiamante
1	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	05/11/2025	18:08	(<i>omissis</i>)
2	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	21/11/2025	16:11	(<i>omissis</i>)
3	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	21/11/2025	18:25	(<i>omissis</i>)
4	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	24/11/2025	17:29	(<i>omissis</i>)
5	(<i>omissis</i>)	(<i>omissis</i>)	31/12/2025	12:40	(<i>omissis</i>)

(*omissis*), nei riscontri acquisiti con note prot. nn. 0293319 del 17 novembre 2025 e 0309067 del 1° dicembre 2025, e (*omissis*), con note acquisite con prot. nn. 0005037 del 9 gennaio 2026 e 0012418 del 15 gennaio 2026, hanno indicato che, per le **numerazioni chiamanti** (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), l’operatore che ha consegnato la chiamata è la società Retelit Digital Services S.p.A. (di seguito la “Società” o “Retelit” o “RDS”). Per la numerazione (*omissis*) la chiamata è stata consegnata da diverso operatore.

1.1 I riscontri alle richieste di informazioni di Retelit DS (RDS)

Sulla base di quanto dichiarato da *(omissis)* e *(omissis)*, la Direzione, con note prot. nn. 0302801 del 25 novembre 2025, 0311548 del 3 dicembre 2025, 0318688 dell'11 dicembre 2025, 0008991 del 13 gennaio 2026 e 0014902 del 19 gennaio 2026, **ha chiesto a RDS (Retelit-X per la nota 0311548) di fornire le seguenti informazioni:**

- 1) se la chiamata è stata consegnata a Retelit da un altro operatore autorizzato sulla base di accordi di interconnessione:
 - a. il nome dell'operatore;
 - b. il Paese in cui l'operatore è stabilito;
 - c. ogni ulteriore informazione utile alla sua identificazione e al contatto (PEC o altro);
- 2) se la chiamata è stata originata sulla rete di Retelit da un utente finale:
 - a. il nome dell'utente o della società;
 - b. l'indirizzo di residenza o della sede;
 - c. ogni ulteriore informazione utile alla sua identificazione e al contatto (PEC o altro);
 - d. le numerazioni assegnate all'utente.

RDS (Retelit-X per la nota 0315902), nei riscontri acquisiti con note prot. nn. 0306425 del 28 novembre 2025, 0315902 del 9 dicembre 2025, 0323824 del 16 dicembre 2025, 0013365 del 16 gennaio 2026 e 0021800 del 23 gennaio 2026, ha dichiarato che le chiamate risultano consegnate da un altro operatore autorizzato ossia *(omissis)* (di seguito "*(omissis)*").

RDS ha, inoltre, dichiarato di aver sottoscritto un contratto con la società Tekmind S.r.l. (di seguito "Tekmind") per la fornitura a quest'ultima di numerazioni per il servizio su piattaforma VoIP RDS.

Nell'accordo quadro tra Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a. (oggi Retelit DS) e Tekmind, quest'ultima viene qualificata come "*società italiana operante nel settore delle telecomunicazioni e titolare di licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni*". L'accordo operativo "Wholesale VoIP Services – Post Paid" dettaglia le caratteristiche del servizio VoIP, rivendibile sulla base del contratto.

Riguardo alla tipologia degli accordi di interconnessione (VoIP) stipulati con *(omissis)* (nota prot. n. 13365 del 16 gennaio 2026), RDS ha evidenziato che può essere classificato nella categoria c) della delibera n. 271/25/CONS, in cui RDS fornisce un servizio di transito verso la rete commutata di chiamate consegnate da un VoIP *provider* che può utilizzare, oltre alle proprie numerazioni, anche numerazione dell'operatore a cui chiede il transito o di altri operatori. In tal caso, RDS non effettua alcuna restrizione ai CLI delle chiamate ricevute, e l'accordo consente solo le chiamate verso numeri

geografici nazionali o internazionali (in quanto l'accesso ai numeri di emergenza, pubblica utilità e NNG presuppone la conoscenza dell'operatore di origine).

Pur precisando che tale aspetto non era oggetto della richiesta di elementi, RDS ha segnalato che, a seguito di un ulteriore approfondimento sul CLI utilizzato, sarebbe emerso che alcune chiamate, pur rientrando in un accordo di transito che non prevederebbe l'impiego di numerazioni RDS, risulterebbero presentare un CLI RDS.

RDS ha evidenziato che tali CLI erano stati assegnato da RDS a Tekmind nell'ambito di un servizio fornito su piattaforma VoIP RDS che, secondo quanto rappresentato, non sarebbe stato utilizzato nella fattispecie. RDS ha affermato, infatti, che la chiamata sarebbe pervenuta sulla rete commutata di RDS in transito dalla rete di (*omissis*), e non dalla rete di origine di RDS, come invece avrebbe dovuto accadere.

Su richiesta dell'Ufficio (prot. n. 0026004 del 27/01/2026), nella nota prot. n. 29120 del 29 gennaio 2026, RDS ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni relativa ai rapporti con Tekmind. In particolare, è stata richiesta (i) copia del contratto stipulato con Tekmind per la fornitura delle numerazioni per il servizio su piattaforma VoIP RDS e (ii), per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2025, l'elenco delle numerazioni fornite a Tekmind.

Con riferimento al punto (i), RDS ha trasmesso la documentazione contrattuale relativa ai servizi in parola, stipulati con Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., società fusa per incorporazione in Irideos S.p.A., a sua volta fusa per incorporazione in RDS.

La Società ha indicato che la predetta documentazione sarebbe costituita da n. 6 allegati: Accordo Quadro, Accordo Operativo per la fornitura di servizi in modalità post-pagata, Accordo Operativo per la fornitura di servizi in modalità prepagata, *Addendum* relativo alla fornitura di servizi SPP, visura camerale e documento di identità del legale rappresentante di Tekmind.

Con riferimento al punto (ii), RDS ha fornito l'elenco completo delle numerazioni geografiche assegnate in uso al cliente, in modalità prepagata, aggiornato alla data della comunicazione, corredato, secondo quanto rappresentato, delle date di attivazione, disattivazione e sospensione, ove presenti. La Società ha indicato che, alla data di invio della comunicazione, le numerazioni assegnate a Tekmind, tra cui rientrano le numerazioni (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), sono pari a **2.864**, tutte nello stato “(*omissis*)” (1.228) o “(*omissis*)” (1.636). RDS ha precisato, altresì, che le sospensioni più recenti, quantificate in (*omissis*), sarebbero state effettuate nella serata di venerdì 19 dicembre 2025 a seguito della lettera di diffida inviata in pari data al cliente e allegata anch'essa alla comunicazione.

Nella lettera di diffida, RDS ha contestato a Tekmind che i numeri (*omissis*) e (*omissis*), assegnati a Tekmind per servizi di telefonia pubblica per il periodo in cui hanno generato traffico esclusivamente per l'utilizzo da parte della stessa società sulla piattaforma VoIP di Retelit DS (RDS), non hanno prodotto traffico uscente sulla rete RDS bensì le chiamate sono invece transitate su (*omissis*), segno che il servizio di telefonia pubblica di RDS non è stato utilizzato. La Società ha ravvisato così gravi

inadempimenti all'Accordo Quadro e violazioni normative da parte di Tekmind. Dagli accertamenti effettuati da RDS, inoltre emergerebbe che Tekmind possiede autorizzazioni come ISP e *call center*, ma non quella di *reseller* richiesta dall'art. 13 dell'Accordo. Pur non risultando traffico originato da Tekmind sulla rete di RDS sui due prima citati numeri, RDS ha ritenuto che analoghe irregolarità possano riguardare altre numerazioni intestate a Tekmind, priva del titolo necessario per offrire servizi di telefonia pubblica ai clienti finali.

Secondo RDS, inoltre, (*omissis*) o altro operatore a monte non avrebbero verificato che le chiamate immesse nella rete commutata corrispondessero alle numerazioni effettivamente assegnate al loro cliente, in coerenza con quanto richiamato dalla delibera n. 271/25/CONS.

La numerazione (*omissis*) è stata assegnata da RDS a (*omissis*) che, a sua volta, l'ha data in uso alla società (*omissis*).

1.2. Le informazioni fornite da (*omissis*) e Tekmind

Sulla scorta di quanto dichiarato da RDS, l'Ufficio, con note prot. nn. 0310407 del 2 dicembre 2025, 0318679 dell'11 dicembre 2025, 003965 dell'8 gennaio 2026, 0021594 del 23 gennaio 2026 e 0025533 del 27 gennaio 2026, ha chiesto a (*omissis*) di fornire, con riferimento alle chiamate oggetto di segnalazioni, le seguenti informazioni:

- 1) se la chiamata è stata consegnata a (*omissis*) da un altro operatore autorizzato sulla base di accordi di interconnessione:
 - a. il nome dell'operatore;
 - b. il Paese in cui l'operatore è stabilito;
 - c. ogni ulteriore informazione utile alla sua identificazione e al contatto (PEC o altro);
- 2) se la chiamata è stata originata sulla rete di (*omissis*) da un utente finale:
 - a. il nome dell'utente o della società;
 - b. l'indirizzo di residenza o della sede;
 - c. ogni ulteriore informazione utile alla sua identificazione e al contatto (PEC o altro);
 - d. le numerazioni assegnate all'utente.

(*omissis*), nei riscontri acquisiti con note prot. nn. 0311557 del 3 dicembre 2025, 0319192 dell'11 dicembre 2025, 0005502 del 9 gennaio 2026, 0026465 del 27 gennaio 2026 e 0028592 del 28 gennaio 2026 ha dichiarato che le chiamate sono state gestite *“direttamente dal nostro cliente Tekmind SRL, che ci ha fornito come titoli autorizzativi la licenza di Operatore di call center, di Servizio di comunicazione elettronica e quella da ISP”* e, solo per la numerazione (*omissis*), (*omissis*) ha comunicato che è stata dalla stessa assegnata al cliente (*omissis*).

Al fine di verificare meglio quanto rappresentato da (*omissis*), l'Ufficio, con nota prot. n. 012388 del 15 gennaio 2026, ha chiesto a Tekmind di fornire, in merito alle numerazioni (*omissis*) – (*omissis*) e (*omissis*), le seguenti informazioni:

- 1) se la chiamata è stata consegnata a Tekmind da un altro operatore autorizzato sulla base di accordi di interconnessione:
 - a. il nome dell'operatore;
 - b. il Paese in cui l'operatore è stabilito;
 - c. ogni ulteriore informazione utile alla sua identificazione e al contatto (PEC o altro);
- 2) se la chiamata è stata originata sulla rete di Tekmind da un utente finale:
 - a. il nome dell'utente o della società;
 - b. l'indirizzo di residenza o della sede;
 - c. ogni ulteriore informazione utile alla sua identificazione e al contatto (PEC o altro);
 - d. le numerazioni assegnate all'utente.

Tekmind ha fornito riscontro, con nota acquisita in data 20 gennaio 2026 con prot. n. 0017355, rappresentando che le predette chiamate erano state originate sulla propria rete da un proprio utente finale, identificato nella società (*omissis*).

Nell'ambito delle descritte attività di vigilanza, l'Ufficio ha inoltre richiesto a (*omissis*), con nota prot. n. 0006572 del 12 gennaio 2026, di fornire:

- a) copia del contratto stipulato con Tekmind S.r.l. nell'ambito del quale sono state gestite le chiamate con **CLI** (*omissis*) e (*omissis*);
- b) copia della documentazione con Tekmind S.r.l. da cui risulti la messa a disposizione a quest'ultima della numerazione (*omissis*);
- c) l'elenco delle numerazioni fornite a Tekmind S.r.l. nell'ambito dei contratti stipulati con quest'ultima;
- d) l'elenco completo delle numerazioni utilizzate da Tekmind S.r.l., transitate sulla rete di (*omissis*), per le chiamate effettuate e ricevute dal 1° novembre al 31 dicembre 2025;
- e) i quantitativi giornalieri di chiamate effettuate nonché di quelle ricevute per ciascuna delle numerazioni di cui al punto precedente.

(*omissis*) ha fornito riscontro, con nota acquisita con prot. n. 0007418 del 12 gennaio 2026, rappresentando che:

- a) il contratto stipulato con Tekmind avrebbe a oggetto un servizio di fornitura VoIP, con gestione delle numerazioni chiamanti e delle chiamate in uscita demandata direttamente a quest'ultima, la quale avrebbe dichiarato di essere

in possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per la gestione autonoma delle chiamate *outbound*;

- b) con riferimento alla numerazione (*omissis*), il contratto non prevedrebbe alcuna assegnazione di numerazioni da parte di (*omissis*) e che, pertanto, la suddetta numerazione è stata gestita direttamente da Tekmind senza intervento o assegnazione da parte di (*omissis*);
- c) in ordine all'elenco delle numerazioni fornite a Tekmind, (*omissis*) ha comunicato di non aver fornito alcuna numerazione alla citata società, poiché tale servizio non sarebbe incluso nei contratti stipulati;
- d) per quanto concerne l'elenco completo delle numerazioni utilizzate da Tekmind e transitate sulla propria rete nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2025, (*omissis*) ha trasmesso quanto richiesto.

In merito ai quantitativi giornalieri di chiamate, (*omissis*) ha precisato di non aver gestito alcuna chiamata in ingresso dall'operatore Tekmind, in quanto le numerazioni non sarebbero state assegnate a quest'ultimo da (*omissis*); con riferimento alle chiamate ricevute da Tekmind, l'operatore ha trasmesso i dati aggregati relativi al periodo 1° novembre – 31 dicembre 2025, che includerebbero anche tutte le numerazioni chiamanti oggetto di richiesta dell'Ufficio.

1.3. Le risultanze istruttorie

I. La ricostruzione delle chiamate oggetto di segnalazioni, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi operatori, ha evidenziato il seguente schema di instradamento:

1. Chiamata al numero (*omissis*) dal numero (*omissis*), assegnata da RDS a Tekmind (05/11/2025 18:08)

(*omissis*) ← (*omissis*) ← Retelit DS ← (*omissis*) ← Tekmind ← (*omissis*)

2. Chiamata al numero (*omissis*) dal numero (*omissis*), spoofing (21/11/2025 16:11)

(*omissis*) ← (*omissis*) ← Retelit-X ← (*omissis*) ← Tekmind ← (*omissis*)

3. Chiamata al numero (*omissis*) dal numero (*omissis*) assegnata da RDS a Tekmind (21/11/2025 18:25)

(*omissis*) ← (*omissis*) ← Retelit-DS ← (*omissis*) ← Tekmind

4. Chiamata al numero (*omissis*) dal numero (*omissis*) assegnata da RDS a Tekmind (24/11/2025 17:29)

(*omissis*) ← (*omissis*) ← Retelit-DS ← (*omissis*) ← Tekmind ← (*omissis*)

5. Chiamata al numero (omissis) dal numero (omissis), assegnata da (omissis) a (omissis) (31/12/2025 12:40)

(omissis) ← (omissis) ← Retelit-DS ← (omissis) ← (omissis)

In merito alle numerazioni chiamanti oggetto delle segnalazioni, dalle informazioni acquisite si rileva che:

(omissis): ha effettuato 28.046 chiamate dal 4 al 5 novembre 2025;

(omissis): ha effettuato 36.499 chiamate dal 17 al 21 novembre 2025;

(omissis): ha effettuato 67.291 chiamate dal 19 novembre al 4 dicembre 2025;

(omissis): ha effettuato 25.588 chiamate dal 18 al 27 dicembre 2025;

(omissis): ha effettuato 2.387 chiamate dal 20 al 31 dicembre 2025.

La numerazione (omissis), essendo un numero di rete mobile inviato tramite un collegamento VoIP di rete fissa, si configura come un caso di *spoofing*.

La numerazione (omissis) risulta assegnata da (omissis) a (omissis) per l'utilizzo da parte della stessa società sulla piattaforma VoIP di (omissis), ma risulta transitata anche tramite Tekmind, a quanto allegato da (omissis), secondo il seguente percorso:

(omissis) ← (omissis) ← Retelit-DS ← (omissis) ← Tekmind ← (omissis)

L'analisi delle numerazioni utilizzate da Tekmind per l'instradamento verso (omissis), nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2025, confrontata con l'elenco delle numerazioni assegnate da Retelit DS alla stessa Tekmind, ha permesso di stabilire che quest'ultima ha utilizzato, verso (omissis), 1.155 numerazioni di Retelit DS.

Tali elementi emergono dall'analisi relativa a tutte le **21.833.063** chiamate consegnate da Tekmind a (omissis) nel periodo dal **1° novembre al 31 dicembre 2025**.

Di queste, **1.788.729** sono state inoltrate utilizzando **85.424** differenti CLI di rete mobile e le restanti **20.044.334** sono state inoltrate utilizzando **2.276** differenti CLI di rete fissa geografica italiana.

Dal confronto tra questi 2.276 CLI e l'elenco delle numerazioni che RDS ha dichiarato di aver assegnato in uso a Tekmind risulta che 1.155 di essi, utilizzati in 16.797.672 chiamate, sono effettivamente assegnati a Tekmind, mentre i restanti 1.121, utilizzati in 3.246.662 chiamate, non compaiono in tale elenco (pertanto potrebbero provenire da altri operatori o essere oggetto di spoofing).

Tekmind ha dichiarato di aver fornito alla società (omissis) un servizio di telefonia VoIP, in abbonamento, e che questa avrebbe utilizzato le numerazioni (omissis), (omissis) e (omissis) nelle sue chiamate.

Tekmind, sebbene abbia dichiarato al ROC di fornire un servizio di “rivendita di traffico telefonico e di numerazioni geografiche”, risulta sprovvista della relativa

autorizzazione del MIMIT, essendo un operatore autorizzato esclusivamente per servizi ISP. Tuttavia, le chiamate in oggetto risultano immesse in rete da *(omissis)* utilizzando il gateway VoIP messo a disposizione direttamente da Tekmind con l'utilizzo di numerazioni di RDS e, quindi, Tekmind ha fornito un servizio di accesso alla rete telefonica pubblica.

Nella nota prot. n. 26465 del 27 gennaio 2026, *(omissis)* ha comunicato che il proprio cliente Tekmind avrebbe fornito, quali titoli autorizzativi, una licenza di *call center*, una licenza di servizio di comunicazione elettronica e una licenza di ISP.

Nell'“*Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizio di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. 259/2003*” del MIMIT, aggiornato al 17 novembre 2025, *(omissis)* risulta essere autorizzata al servizio “RIVENDITA TELEFONIA FISSA”. La Società risulta anche nell'“*Elenco delle autorizzazioni generali per il servizio di installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico di cui al Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (ex licenze individuali Decreto ministeriale 25 novembre 1997)*” del MIMIT, aggiornato al 24 novembre 2025, con “*Autorizzazione generale per servizio telefonico accessibile al pubblico. AREA DI COPERTURA: ITALIA*”.

Come detto, per quanto riguarda Tekmind, in base alle informazioni risultanti dalle dichiarazioni rese al sistema telematico ROC, la stessa fornirebbe un servizio di “*rivendita di traffico telefonico e di numerazioni geografiche*” e, nel caso di specie, la tipologia di numerazione utilizzata è geografica (numerazioni in decade 0).

In merito alle informazioni relative all'esercizio delle attività di *call center*, viene specificato che l'unico numero telefonico nazionale messo a disposizione del pubblico e utilizzato per i servizi di *call center* è lo *(omissis)*. Tuttavia, nell'“*Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizio di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. 259/2003*” del MIMIT, aggiornato al 17 novembre 2025, Tekmind risulta essere autorizzata al solo servizio “ISP” e non “RIVENDITA TELEFONIA FISSA”.

(omissis) non risulta iscritta né al ROC né come operatore negli elenchi del MIMIT.

Inoltre, è stata esaminata la documentazione resa da RDS in merito ai rapporti contrattuali intercorrenti con Tekmind costituita da: Accordo Quadro, Accordo Operativo per la fornitura di servizi in modalità post-pagata, Accordo Operativo per la fornitura di servizi in modalità prepagata, *Addendum* relativo alla fornitura di servizi SPP, visura camerale e documento di identità del legale rappresentante di Tekmind e, in particolare, il punto 4 delle “Premesse”, ove Tekmind “*(omissis)*”, e l'art. 13 ove Tekmind “*(omissis)*”.

Al riguardo, **con nota del 19 dicembre 2025**, RDS ha trasmesso a Tekmind un formale atto di diffida “*(omissis)*”.

Di conseguenza, nella medesima nota, RDS ha disposto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. d), dell'Accordo Quadro, **la sospensione di tutte le numerazioni assegnate** a Tekmind risultanti ancora attive a quella data.

Sul punto, come detto, è emerso che **1.155** numerazioni con CLI di rete fissa transitati da Tekmind a *(omissis)* (per un totale di **16.797.672 chiamate** nel periodo novembre-dicembre 2025), risultavano effettivamente **date in uso da RDS a Tekmind**, qualificandolo come **reseller di servizi voce, senza che quest'ultimo avesse il necessario titolo autorizzativo.**

Al riguardo, è emerso che la chiamata al numero *(omissis)* dal numero *(omissis)*, oggetto di *spoofing* (tale numero ha effettuato 36.499 chiamate dal 17 al 21 novembre 2025), è stata originata da *(omissis)* e instradata da Tekmind verso la rete di *(omissis)* e che, pertanto, Tekmind non ha svolto i dovuti controlli.

Analogamente, la numerazione *(omissis)* è risultata assegnata **da *(omissis)* a *(omissis)*** per l'utilizzo (ha effettuato 2.387 chiamate dal 20 al 31 dicembre 2025) da parte della stessa società sulla piattaforma VoIP di *(omissis)*, ma risulta transitata anche tramite Tekmind e, pertanto, anche in tal caso Tekmind non ha svolto i dovuti controlli.

Inoltre, dall'analisi relativa a tutte le **21.833.063** chiamate consegnate da Tekmind a *(omissis)* nel periodo compreso tra il **1° novembre e il 31 dicembre 2025**, è stato appurato che, di queste, **1.788.729** sono state inoltrate utilizzando **85.424** differenti CLI di rete mobile. Le chiamate con CLI di rete mobile sono presenti principalmente fino a sabato 22 novembre 2025 incluso. Dopo quella data, e fino al 15 dicembre 2025, sono presenti 20.630 chiamate con CLI di rete mobile.

Sotto diverso profilo, Tekmind non ha fornito, come richiesto dall'Autorità con la citata nota del 15 gennaio 2026, l'elenco delle numerazioni date in uso all'utente *(omissis)* per il servizio.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 2/26/DTC, del 29 aprile 2026, notificato alla parte in pari data, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Tekmind S.r.l. per la violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, nonché dell'art. 30, comma 10, del *Codice*, in quanto:

- a) ha originato 1.788.729 chiamate nel periodo dal **1° novembre al 15 dicembre 2025** utilizzando 85.424 differenti CLI di rete mobile mediante la pratica illegale dello *spoofing* o utilizzando, su rete fissa, numerazioni assegnate ad altri operatori per l'uso su rete mobile; Tekmind non ha pertanto effettuato i controlli previsti dalla regolamentazione vigente in base ai quali, verificata la non corrispondenza del CLI generato da *(omissis)* con le numerazioni attribuite dalla stessa alla linea che origina la comunicazione, avrebbe dovuto trasmettere un CLI addizionale, sovrascrivere quello inviato da *(omissis)* o bloccare la chiamata;

- b) per la numerazione (*omissis*) di rete mobile, che ha originato 36.499 chiamate nel periodo dal 17 al 21 novembre 2025 mediante la pratica dello *spoofing*, risulta un inadempimento analogo al caso a);
- c) analogo inadempimento risulta anche per la numerazione (*omissis*), assegnata da (*omissis*) a (*omissis*) che ha originato 2.387 chiamate dal 20 al 31 dicembre 2025;
- d) non ha fornito, come richiesto dall'Autorità, l'elenco delle numerazioni date in uso all'utente (*omissis*) per il servizio, impedendo di svolgere le proprie attività di verifica in ordine alle condotte oggetto di vigilanza.

2. Deduzioni della Società

Tekmind, nei propri scritti difensivi e in sede di audizione, ha rassegnato le seguenti giustificazioni.

In via preliminare, la Società ha rammentato che, con l'atto di contestazione notificato in data 29 aprile 2026, l'Autorità ha avviato il presente procedimento sanzionatorio, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito di memorie, documenti e per la richiesta di audizione, con scadenza al 29 maggio 2026.

La Società ha, quindi, evidenziato che, per esercitare una difesa pienamente consapevole e documentata, ha tempestivamente richiesto l'accesso agli atti, in data 7 maggio 2026, chiedendo la visione e l'estrazione di copia di tutti gli atti istruttori posti a fondamento della contestazione (note ispettive, CDR, log tecnici, riscontri degli operatori, contratti e documentazione relativa alle numerazioni contestate).

A fronte del mancato rilascio degli atti entro un termine compatibile con le esigenze difensive, in data 20 maggio 2026, Tekmind ha presentato sollecito e contestuale istanza di differimento/proroga del termine perentorio di deposito degli scritti difensivi.

L'accesso agli atti è stato consentito soltanto in data 22 maggio 2026, ossia quindici giorni dopo la richiesta e sette giorni prima della scadenza del termine perentorio.

La Società ha, pertanto, lamentato di aver potuto esaminare un fascicolo composto da decine di allegati tecnici e contrattuali — log di instradamento delle chiamate, record CDR, tabulati delle numerazioni, riscontri degli operatori interpellati in istruttoria, documentazione contrattuale a monte e a valle della catena di transito — e redigere le presenti difese in un arco di soli sette giorni, dei quali parte festivi, evidenziando che si tratta di materiale che richiede non soltanto un esame giuridico, ma una valutazione tecnica specialistica in materia di VoIP, CLI e gestione delle numerazioni, i cui tempi oggettivamente necessari si misurano in settimane e non in pochi giorni.

A parere della Società, tale circostanza — ferma la formale tempestività dell'ostensione rispetto ai termini generali dell'accesso — ha inciso in concreto sulla pienezza del contraddittorio, principio cardine del procedimento sanzionatorio nella sua dimensione costituzionale (art. 24 Cost.) e in quella propria delle sanzioni

amministrative di carattere affittivo, nonché del giusto procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e all'art. 9 dell'Allegato A alla delibera n. 410/14/CONS.

Tekmind ha, inoltre, osservato che l'istanza di differimento del 20 maggio 2026 è rimasta priva di qualsiasi riscontro; il silenzio serbato dall'Autorità sarebbe censurabile sotto il profilo dell'obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione e buona fede procedimentale, e avrebbe aggravato l'effetto lesivo del ritardo nell'ostensione, precludendo alla Società ogni pianificazione alternativa dell'attività difensiva.

Nel merito delle condotte oggetto di contestazione, Tekmind ha rappresentato quanto segue.

2.1 Indeterminatezza e contraddittorietà del capo c) (errore sulla numerazione (omissis))

Il punto **c)** addebita a Tekmind, con riferimento alla numerazione **(omissis)**, il mancato presidio del CLI in relazione a “28.046 chiamate dal 4 al 5 novembre 2025”.

L'addebito è manifestamente erroneo: quel volume e quell'arco temporale sono attribuiti, dallo stesso atto, a una numerazione diversa **((omissis))**¹. Alla **(omissis)** l'atto riferisce invece 2.387 chiamate dal 20 al 31 dicembre 2025.

L'errore, reiterato in più punti dell'atto (pagg. 10, 13 e capo c) dell'ACCERTA), inficia la stessa parte accertativa, che imputa alla numerazione un traffico e un periodo a essa non riferibili. Ne discende un duplice vizio di difetto e contraddittorietà della motivazione e di indeterminatezza dell'addebito, in violazione del principio di tassatività della contestazione (art. 14 della l. n. 689/1981).

2.2 Difetto di prova del transito tramite Tekmind della numerazione (omissis)

In via subordinata, la Società ha eccepito che la numerazione **(omissis)** è estranea alla sfera di Tekmind: secondo lo stesso atto di contestazione e il riscontro di **(omissis)**, essa è stata assegnata da **(omissis)** a **(omissis)** (blocco **(omissis)**xx). Lo schema di instradamento della chiamata recante quel CLI (chiamata n. 5, punto XIV) è il seguente: **(omissis)** ← **(omissis)** ← Retelit-DS ← **(omissis)** ← **(omissis)**. In tale catena Tekmind non compare. L'affermazione, contenuta nell'atto, secondo cui la numerazione sarebbe “*transitata anche tramite Tekmind*” sarebbe apodittica e non sorretta da alcuna evidenza individualizzata (log, CDR o rapporti tecnici), con conseguente difetto di prova dell'addebito.

2.3 Indeterminatezza del capo a): l'accertamento alternativo “spoofing o uso improprio”

¹ Cfr. punto XV dell'atto di contestazione: le 28.046 chiamate “dal 4 al 5 novembre” sono attribuite alla numerazione **(omissis)**; alla numerazione **(omissis)** sono attribuite 2.387 chiamate “dal 20 al 31 dicembre”.

Il capo a) imputa 1.788.729 chiamate con 85.424 CLI di rete mobile “*mediante la pratica illegale dello spoofing o utilizzando, su rete fissa, numerazioni assegnate ad altri operatori per l’uso su rete mobile*”. La formulazione sarebbe alternativa e indeterminata, ponendo in alternativa due condotte distinte senza individuare quante chiamate, e quali numerazioni, ricadano nell’una o nell’altra ipotesi, precludendo una difesa puntuale. La stessa alternativa è, del resto, formulata dall’operatore titolare delle numerazioni, Retelit DS, nei propri riscontri (All. 31 e 49), che dichiara di non saper distinguere se vi sia stato *spoofing* del CLI ovvero mancata consegna alla rete di origine corretta. Se neppure l’assegnatario del CLI sa distinguere le due ipotesi, l’addebito sanzionatorio fondato su quella stessa alternativa difetta di determinatezza.

Inoltre, la Società ha osservato che l’elenco delle numerazioni assegnate da Retelit DS a Tekmind si compone di 2.864 numerazioni tutte di tipo fisso geografico, senza alcuna numerazione di rete mobile, come sarebbe desumibile dall’elenco delle numerazioni assegnate a Tekmind e fornito da RDS. Gli 85.424 CLI di rete mobile contestati al capo a) non possono pertanto provenire dalle numerazioni assegnate a Tekmind, il che conferma l’eterogeneità e l’indeterminatezza dell’addebito cumulativo. La Società ha, quindi, chiesto l’archiviazione del capo a) o, in subordine, la sua riformulazione con prova analitica e assegnazione di nuovo termine a difesa.

2.4 Difetto di competenza dell’Autorità quanto al presupposto autorizzatorio

L’art. 13 dell’Accordo Quadro con Retelit non prevede alcun “titolo di Reseller”.

L’impianto della contestazione qualifica Tekmind come operatore tenuto alla verifica del CLI ex art. 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR sul presupposto che essa avrebbe operato come “reseller” in difetto del relativo titolo, in asserita violazione dell’art. 13 dell’Accordo Quadro stipulato tra Tekmind e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (oggi Retelit DS per fusione) (così la diffida Retelit del 19/12/2025). La lettura non trova riscontro nel testo pattizio. L’art. 13 dell’Accordo Quadro, rubricato “Utilizzo del servizio e responsabilità della Società”, contiene obblighi generici di condotta e non menziona alcun “titolo di Reseller” quale requisito. La qualificazione di Tekmind come “reseller” abusivo è dunque una lettura *ex post* dell’operatore assegnante, priva di base testuale. Specularmente, il punto 4 delle Premesse dell’Accordo Quadro pone in capo all’Operatore (Clouditalia, oggi Retelit DS per fusione) la verifica del possesso dei titoli da parte del cliente, qualificata come “requisito soggettivo essenziale al fine della validità del presente Accordo”. L’eventuale omessa verifica del titolo a monte è dunque imputabile all’operatore assegnante.

Nella misura in cui la contestazione investe il regime delle autorizzazioni generali (art. 11 del *Codice*), Tekmind ha eccepito il difetto di competenza dell’Autorità: l’accertamento e la sanzione del difetto del titolo abilitativo spettano al MIMIT. È la stessa Autorità a riconoscerlo nella Relazione preistruttoria, ove le criticità sul regime autorizzatorio sono ricondotte all’ambito di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, con proposta di trasmissione delle evidenze istruttorie al MIMIT per i seguiti di competenza. L’Autorità non potrebbe fondare la propria competenza

sanzionatoria sul medesimo difetto di titolo che rimette al MIMIT² e, pertanto, la Società ha chiesto, *in parte qua*, la trasmissione degli atti al MIMIT e l'archiviazione.

2.5 Sulla collocazione di Tekmind nella catena di transito

Architettura tecnica e pluralità dei soggetti.

Tekmind ha dichiarato che il servizio era reso mediante apparati (gateway VoIP e relativo programma applicativo) di proprietà del fornitore terzo (*omissis*), dei quali Tekmind era concessionaria e dei quali curava la manutenzione e la gestione operativa.

Nella catena di instradamento intervenivano, a vario titolo, l'operatore di transito (*omissis*) e l'operatore assegnatario delle numerazioni Retelit DS, ciascuno dotato di proprie interfacce di rete.

Ruoli e le responsabilità lungo la catena

Tekmind ha evidenziato che Retelit DS si è qualificata, in tutti i propri riscontri forniti all'Autorità, nel "caso c)" della delibera n. 271/25/CONS, dichiarando di operare come transito e di non applicare restrizioni ai CLI ricevuti. La delibera distingue puntualmente i ruoli e le responsabilità lungo la catena; la corretta individuazione del soggetto su cui gravava, in concreto, l'obbligo di verifica e l'eventuale blocco/sovrascrittura del CLI deve tenere conto dell'intera architettura sopra descritta e non può risolversi nell'isolamento della sola posizione di Tekmind.

Natura sistemica del fenomeno e pluralità degli originanti.

La Società ha sostenuto che le risultanze istruttorie documentano che, nella medesima catena di transito, operavano con il medesimo schema una pluralità di clienti originanti oltre a Tekmind: (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), nonché ulteriori soggetti indicati nelle note agli atti procedimentali, ove la medesima anomalia — comparsa di un CLI Retelit in transito senza passaggio dalla rete di origine — è ricondotta anche al cliente (*omissis*).

A parere di Tekmind, il fenomeno ha, dunque, natura sistemica e non riflette una scelta operativa isolata di Tekmind, circostanza che esclude o quanto meno attenua la responsabilità individuale e impone all'Autorità di considerare il contesto complessivo della catena.

Assenza di consapevolezza.

La Società ha dichiarato, riservandosi di produrre ulteriori elementi con memorie integrative, che non le risultava che il proprio cliente (*omissis*) utilizzasse numerazioni non assegnate o alterasse il CLI; la condotta materiale segnalata è stata posta in essere dall'utente finale originante.

2.6 Sull'elemento soggettivo e sulla condotta collaborativa

² Cfr. art. 30, comma 9, del Codice, che attribuisce al MIMIT la sanzione per la violazione dell'obbligo di autorizzazione generale

Tekmind ha rammentato che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, la responsabilità presuppone una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa. Nel caso di specie, secondo la Società, difetta qualsiasi intento elusivo, atteso che Tekmind non ha tratto alcun beneficio dalle condotte dell'utente finale e non era a conoscenza delle anomalie segnalate.

Cessazione immediata della condotta.

La Società ha rappresentato di aver proceduto alla immediata cessazione dell'attività relativa alle numerazioni segnalate; la totalità delle 2.864 numerazioni risulta in stato “(omissis)” o “(omissis)”, con cessazione tuttora in essere. La condotta è, dunque, integralmente cessata, senza rischio di reiterazione.

Collaborazione istruttoria.

Tekmind ha riscontrato la richiesta dell'Autorità con nota del 20 gennaio 2026, identificando il proprio utente finale ((omissis)) — con ragione sociale, sede, P. IVA e contatti — e producendo il relativo contratto di fornitura, così fornendo l'elemento che ha consentito di risalire all'originante del traffico segnalato.

Assenza di danno concreto riconducibile a Tekmind.

Tekmind ha ribadito che le eventuali conseguenze pregiudizievoli per gli utenti derivano dall'azione dell'originante e non da scelte operative della Società.

2.7 Sul capo d): mancata trasmissione dell'elenco delle numerazioni (art. 30, comma 10, del Codice)

Il capo d) addebita a Tekmind di non aver trasmesso l'elenco delle numerazioni assegnate all'utente (omissis). Sul punto, la Società ha osservato quanto segue.

Adempimento sostanziale e tempestivo della richiesta.

La richiesta dell'Autorità del 15 gennaio 2026 assegnava un termine di soli sette giorni per il riscontro. Entro tale termine Tekmind ha risposto, identificando l'utente finale e producendo il contratto e, quindi, secondo la Società, la condotta non integra un rifiuto di collaborazione, ma al più un riscontro ritenuto incompleto sul solo profilo dell'elenco numerico, a fronte di un termine particolarmente ristretto rispetto alla complessità dell'estrazione richiesta.

Offerta di immediata produzione.

La Società ha dichiarato che l'elenco delle numerazioni riferibili al servizio fornito a (omissis) è nella propria disponibilità, già estratto e pronto al deposito, e si è offerta di produrlo immediatamente, su richiesta dell'Autorità ovvero in sede di audizione o di memoria integrativa.

A parere della Società, tale piena disponibilità è elemento valutabile, ai sensi dell'art. 30, comma 27, del *Codice*, quale opera diretta all'eliminazione delle conseguenze della contestata omissione. In ogni caso, ove ritenuta sussistente la

violazione, la relativa sanzione (art. 30, comma 10, del *Codice*), secondo Tekmind dovrà essere determinata nel minimo.

2.8. In via subordinata: sulla quantificazione della sanzione

Per l'ipotesi, contestata, di accertamento di responsabilità, Tekmind ha chiesto che la sanzione sia determinata nel minimo edittale, con applicazione della riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 30, comma 27, del *Codice*,³ alla luce dei criteri dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e della delibera n. 265/15/CONS.

Minima entità della violazione. Assenza di dolo e di beneficio economico; assenza di danno concreto direttamente riconducibile a Tekmind; durata limitata, essendo le numerazioni state disattivate in tempi rapidi.

Opera per l'eliminazione delle conseguenze. Cessazione spontanea e immediata della condotta, collaborazione attiva nell'identificazione dell'originante, offerta di produzione dell'elenco: elementi che integrano il criterio dell'opera svolta dall'agente ai sensi dell'art. 30, comma 27, e dell'art. 11 della legge n. 689/1981.

Dimensioni economiche dell'operatore.

Tekmind ha fatto presente di essere una micro-impresa con capitale sociale di euro 10.000,00: l'irrogazione di sanzioni prossime ai massimi edittali (fino a euro 1.000.000 per il comma 12-*bis* e fino a euro 1.150.000 per il comma 10) risulterebbe del tutto sproporzionata.

La Società ha rimarcato che le Linee guida di cui alla delibera n. 265/15/CONS riconoscono il minimo edittale in caso di violazione di scarsa gravità, sollecita rimozione delle conseguenze e piena collaborazione istruttoria: presupposti che ricorrerebbero tutti nelle fattispecie in esame.

Unicità della condotta.

Le condotte contestate ai diversi capi sono espressione di un'unica vicenda tecnico-operativa e non di una pluralità di illeciti autonomi, con conseguente applicazione dei criteri in materia di concorso/continuazione.

2.9 Richiesta di proroga del termine

La Società ha chiesto la concessione di un congruo termine supplementare — non inferiore a trenta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento — per il deposito di: (a) memorie integrative contenenti l'esposizione compiuta delle difese nel merito rispetto a tutti i capi di contestazione, una volta completato l'esame della documentazione istruttoria; (b) produzione documentale a supporto, ivi inclusi elaborati tecnici relativi agli aspetti di instradamento VoIP e gestione dei parametri CLI; (c) la versione definitiva della proposta di impegni.

³ Art. 30, comma 27, del *Codice*: "Le sanzioni di competenza dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore".

In conclusione, la Società ha chiesto di:

- (a) in via principale, disporre l'archiviazione del procedimento in relazione a tutti i capi di contestazione, e segnatamente: dei capi a) e c) per indeterminatezza, contraddittorietà e difetto di prova; del capo b) per difetto dell'elemento soggettivo e per la corretta collocazione di Tekmind nella catena di transito, gravando l'obbligo di verifica e gestione del CLI sui soggetti individuati alle Sezioni IV e V; del capo d) in ragione dell'adempimento sostanziale e dell'offerta di immediata produzione dell'elenco; nonché dichiarare il difetto di competenza quanto al presupposto autorizzatorio, con trasmissione degli atti al MIMIT;
- (b) nella denegata ipotesi di mancata archiviazione, in via subordinata, rideterminare la sanzione nel minimo edittale, con applicazione della riduzione fino a un terzo ex art. 30, comma 27, del Codice, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e della delibera n. 265/15/CONS;
- (c) accogliere l'istanza di proroga del termine per il deposito di memorie integrative, documenti e versione definitiva della proposta di impegni, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento;
- (d) dare atto del mancato riscontro all'istanza di differimento del 20 maggio 2026 e delle sue conseguenze sul diritto di difesa della Società;
- (e) fissare l'audizione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del Regolamento, quale sede di pieno recupero del contraddittorio, con concessione di congruo termine per memorie conclusive ex art. 10, comma 3;
- (f) tenere conto, ai fini di ogni valutazione procedimentale e sanzionatoria, che le difese depositate in data odierna sono necessariamente parziali e che la Società ha espresso formale riserva di integrarle e ampliarle, nonché della proposta preliminare di impegni depositata in via cautelativa con separato atto.

3. L'audizione di Tekmind

In data 12 giugno 2026 si è tenuta l'audizione richiesta da Tekmind.

In tale sede, la Società ha, in primo luogo, osservato che la richiesta di informazioni e documenti trasmessa dall'Autorità in fase pre-istruttoria risale al 15 gennaio 2026 e che la risposta dell'operatore è stata trasmessa il successivo 20 gennaio.

A parere della Società, pertanto, da tale momento decorrerebbe il termine di novanta giorni previsto per l'avvio del procedimento, sicché, essendo la contestazione stata notificata il 29 aprile 2026 (a distanza, quindi, di novantotto giorni), l'avvio risulterebbe tardivo.

In secondo luogo, la Società ha ribadito che l'accesso agli atti è stato consentito a distanza di alcuni giorni dalla notifica e che il termine concesso (circa quindici giorni, a

fronte di 56 documenti) avrebbe compreso il diritto di difesa, anche in ragione della collocazione di parte del termine in giornate festive. Ha chiesto pertanto che, ove non si proceda in termini di impegni, sia concesso un ulteriore termine per il deposito di una replica.

Tekmind, nel merito, ha dichiarato di aver cessato completamente l'attività voce a far data dal mese di gennaio 2026. Al riguardo, ha precisato che, quale primo impegno, è in corso la modifica dell'oggetto sociale, volta a escludere l'attività voce e ogni riferimento all'acquisto, alla vendita e alla cessione di traffico a favore di altri clienti finali, specificando che il relativo atto sarà a breve formalizzato dinnanzi a un notaio.

La Società ha aggiunto che dall'oggetto sociale sarà eliminato ogni riferimento all'acquisto, alla vendita e alla cessione di traffico tra società, in modo che l'attività oggetto di contestazione non risulti più esercitabile.

Tekmind ha poi rappresentato che le eventuali verifiche connesse al titolo abilitativo rientrano nelle competenze del Ministero, che potrà svolgere i propri accertamenti, e che la Società ha comunque cessato le attività in questione.

Al riguardo, la Società ha riferito che il rapporto con il fornitore della rete è stato risolto da mesi, chiarendo che il fornitore mette a disposizione un pannello attraverso il quale veniva gestita l'attività e che, una volta bloccato l'accesso a tale pannello, Tekmind non è più in grado di operare, con conseguente sospensione e risoluzione di fatto del contratto cui farà seguito formalizzazione giuridica della risoluzione.

La Società ha aggiunto che le numerazioni (nell'ordine di alcune migliaia) non sono più accessibili e risultano dismesse e che l'accesso ai pannelli è venuto meno. Si è riservata di trasmettere la documentazione attestante la formalizzazione della cessazione del contratto con il fornitore della rete.

A fronte della richiesta dell'Autorità di chiarire la distinzione tra traffico in entrata e traffico in uscita e lo stato della risoluzione dei contratti con i clienti ai quali veniva rivenduto il traffico, Tekmind ha dichiarato che, non sussistendo più traffico in entrata, non vi è traffico in uscita, e si è impegnata a fornire conferma della risoluzione dei contratti con i clienti a valle.

Tekmind ha ribadito che, a fondamento del complesso degli impegni presentati all'Autorità, e che saranno ripresentati in versione riformulata, vi è la cessazione strutturale e irreversibile dell'attività di fornitura del servizio voce — realizzata mediante la risoluzione dei contratti, la rinuncia alle numerazioni e la cancellazione dal Registro degli Operatori di Comunicazione - e l'adeguamento dell'oggetto sociale, impegnandosi a non riprendere e anzi a cessare totalmente le attività oggetto di contestazione. Prospetta, inoltre, la propria disponibilità a un'attività di verifica per un periodo di dodici, diciotto o ventiquattro mesi, con la trasmissione di relativa reportistica.

In ordine alla richiesta di produrre ulteriore documentazione nel corso del procedimento, l'Autorità ha illustrato il quadro procedurale, dando atto che la fase istruttoria, ai sensi del *Regolamento*, si conclude entro 120 giorni dall'avvio del

procedimento e che la proposta definitiva di impegni è soggetta a un termine di decadenza; inoltre ha precisato che, dopo la presentazione della proposta definitiva e la relativa valutazione, l'organo collegiale competente determina l'eventuale periodo di monitoraggio rispetto alla corretta attuazione delle singole misure proposte.

Tekmind, nel far presente che la proposta preliminare di impegni già depositata è stata predisposta in tempi ristretti (pochi giorni) e in via cautelativa, ha chiesto di poterla sostituire con una nuova proposta preliminare, alla luce della scelta di cessare l'attività.

In merito a tale richiesta, l'Autorità ha invitato l'operatore a trasmettere l'eventuale integrazione documentale e la nuova proposta preliminare di impegni, riservandosi ogni valutazione.

La Società, a questo punto, ha confermato di voler trasmettere a breve la nuova proposta preliminare di impegni.

4. Quadro normativo e regolamentare

L'art. 11, commi 1 e 2, del *Codice*, stabilisce che *“L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera”* e che *“La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98 septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale”*.

L'art. 2, comma 1, della legge n. 5/2018, dell'11 gennaio 2018, recante *“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”* stabilisce che *“Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.*

Con la delibera n. 156/18/CIR, del 26 settembre 2018, recante *“Modifiche ed integrazioni del piano di numerazione, di cui alla delibera n. 8/15/CIR, in attuazione della legge n. 5/2018”*, l'Autorità ha attuato quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 5/2018, identificando due appositi codici numerici e stabilendo le relative norme per

l'assegnazione e l'uso, a conclusione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 60/18/CIR.

L'Autorità ha, in aggiunta, previsto che operatori che svolgono attività di *call center* possono utilizzare come CLI anche numeri diversi da quelli con codice 084, definiti dalla citata delibera, con il vincolo che tali operatori siano contattabili tramite tali numeri. Gli operatori che svolgono attività di *call center*, al fine di assicurare di essere richiamabili, dovranno definire, eventualmente anche con il supporto di un tavolo tecnico, le misure idonee.

A tale riguardo l'Autorità ha stabilito che: *i)* ai numeri telefonici utilizzati come CLI in alternativa a quelli con codice 084, deve rispondere un sistema IVR (*Interactive Voice Responder*), attivo 24 ore su 24, che fornisce all'utente le informazioni complete relative alla società chiamante (ragione sociale, sede legale); *ii)* sia consentito all'utente chiamante l'IVR di essere richiamato qualora l'utente lo richieda, con richiesta dell'utente esplicitata attraverso la digitazione di un tasto specifico o tramite servizio di segreteria telefonica e con richiamata effettuata entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

Con la delibera n. 106/25/CONS, del 30 aprile 2025, recante “*Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica inerente a disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica e nella presentazione del numero chiamante*”, l'Autorità ha introdotto una serie di disposizioni per garantire la trasparenza a tutela degli utenti finali rispetto alle chiamate con CLI modificato.

In merito alle chiamate VoIP su rete fissa, l'art. 8, comma 4, del Regolamento allegato alla delibera n. 106/25/CONS, dispone che “[g]li operatori, quando gestiscono direttamente chiamate vocali nazionali sulle loro interfacce di rete, analizzano in un apposito tavolo tecnico la fattibilità di misure per il blocco delle chiamate da numeri fissi e mobili non in uso agli utenti finali. Sono parimenti analizzate le possibili misure per la verifica e la gestione del CLI delle chiamate VoIP consegnate su canale dati e, a seguito di conversione, terminate su rete commutata”.

L'Autorità, nella delibera n. 271/25/CONS, del 6 novembre 2025, recante “*Disposizioni attuative delle misure a tutela degli utenti relative alla presentazione del numero chiamante previste dall'art. 8 dell'allegato B alla delibera n. 106/25/CONS*” e all'esito delle risultanze del Tavolo tecnico costituito al fine di individuare le modalità attuative delle misure contemplate dall'art. 8 del Regolamento allegato alla delibera n. 106/25/CONS, ha evidenziato che “*una delle condotte che può determinare spoofing a livello nazionale consiste nella mancata verifica, da parte dell'operatore che raccoglie traffico VoIP (cosiddetto un-managed) per instradarlo su rete commutata (come traffico PSTN o VoIP managed), della correttezza dei CLI delle chiamate consegnate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR (Piano Nazionale di Numerazione)*”, il quale dispone che “*il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore*”.

di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM".

A tal proposito, il Tavolo tecnico ha convenuto con quanto segue:

- a) ***Fornitura di servizi di centralino VoIP:*** le numerazioni sono assegnate dall'operatore al cliente non residenziale (privato o PA). In tal caso, come previsto dalla normativa vigente, corre l'obbligo per l'operatore di verificare che il CLI delle chiamate originate sia quello assegnato; l'operatore deve verificare, nel caso di CLI dato in uso in modo univoco, che non sia alterato. Nel caso di cessione in uso di un blocco di numeri, quantomeno va verificato che le chiamate immesse nella rete commutata corrispondono a quelle date in uso all'utente affari; ogni chiamata con CLI modificato può essere bloccata o sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS;
- b) ***Fornitura di numerazioni a un fornitore di una piattaforma VoIP, non autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica, che potrebbe fornire anche altri servizi come videochiamate e condivisione di documenti.*** In tal caso non è in genere noto, all'operatore che dà in uso la numerazione, il criterio di utilizzo dei CLI da parte dei singoli utilizzatori della piattaforma (si pensi ad applicazioni tipo Microsoft Teams). Resta valido l'obbligo di verifica di cui al punto precedente, atteso che la responsabilità del controllo ricade sull'operatore autorizzato dalla cui interfaccia viene immessa nella rete telefonica (PSTN o VoIP managed) la chiamata originata in VoIP dalla piattaforma (VoIP un-managed); l'operatore, pertanto, può immettere nella rete telefonica chiamate VoIP, consegnate dalla piattaforma VoIP, **solo per i CLI appartenenti al range di numeri dati in uso alla piattaforma**. Ne consegue che ogni chiamata con CLI modificato deve essere bloccata o va sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS;
- c) ***Uso di numerazioni da parte di un soggetto autorizzato (VoIP provider) che fornisce servizi VoIP.*** In tal caso l'operatore a cui sono consegnate queste chiamate di fatto fornisce un servizio di transito verso la rete commutata. Il VoIP provider può utilizzare, oltre alle proprie numerazioni, numerazione dell'operatore a cui chiede il transito o di altri operatori. La responsabilità della verifica del CLI resta in capo al VoIP provider che chiede il transito.

d) Resta fermo il divieto, per gli operatori, di stringere accordi per il transito di chiamate VoIP generate da soggetti non autorizzati.

Con riferimento al caso di cui al punto b), dalla discussione è emerso che una condizione essenziale per garantire l'efficacia del contrasto allo spoofing è legata al fatto che, nella rete di ciascun operatore, vengano immesse, da parte della piattaforma VoIP, esclusivamente chiamate VoIP con CLI corrispondente a numerazioni di cui è titolare l'operatore stesso.

Ciò garantisce che il CLI di ciascuna chiamata VoIP immessa in rete appartenga al range di numerazioni di cui l'operatore è titolare e che ha dato in uso a suoi clienti (aziende, call center, ecc.) o a Service Provider (che, a loro volta, li danno in uso ai propri utenti finali).

Rispetto a tali casistiche è stato, quindi, ribadito che, con specifico riferimento al punto sub b), relativo alla fornitura di numerazione a provider VoIP non autorizzati, "l'operatore che riceve le chiamate è responsabile della verifica che il CLI rientri nel range di numerazioni assegnate al provider VoIP.

L'Autorità ha, inoltre, ribadito il divieto per gli operatori di accettare traffico VoIP in transito da soggetti non autorizzati.

È stato inoltre evidenziato che, sempre nel caso b), i Service Provider potrebbero utilizzare numerazioni assegnate a un operatore e consegnare le chiamate a un altro operatore, generando rischi di spoofing. Per contrastare tale pratica, l'Autorità ha proposto di introdurre obblighi contrattuali tra titolari dei diritti d'uso e fornitori di servizi VoIP, prevedendo anche la cessazione del servizio in caso di violazioni accertate;

Per la medesima fattispecie considerata al caso sub b) è stato ribadito che le chiamate vocali riconducibili a tale fattispecie devono essere considerate come originate nella rete dell'operatore autorizzato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, al quale esse vengono consegnate dal fornitore della piattaforma VoIP. Pertanto, l'operatore autorizzato che riceve le chiamate VoIP dalla rete dati è da ritenersi l'unico soggetto responsabile per l'eventuale mancata attuazione delle misure previste dalla delibera n. 8/15/CIR, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla corretta gestione del CLI.

Nel caso in cui un operatore autorizzato instradasse comunicazioni con CLI appartenente a un intervallo di numerazioni non a lui assegnato — e ricevute da un fornitore di piattaforma VoIP non autorizzato — si configurerebbe una violazione delle norme sul corretto utilizzo delle numerazioni, avendo originato nella propria rete una chiamata con CLI in uso ad altro operatore o non assegnato. In tale circostanza, l'operatore risulterebbe altresì responsabile della violazione dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR, relativo alla correttezza del CLI."

Nella stessa delibera, "l'Autorità ha proposto agli operatori che i suddetti vincoli riguardanti la modalità corretta d'immissione delle chiamate VoIP nelle reti commutate degli operatori debbano essere utilmente introdotti nell'ambito delle previsioni

contrattuali tra titolare dei diritti d'uso e VoIP Service Provider. L'Autorità ritiene in particolare opportuno che, nei contratti, i titolari dei diritti di uso informino i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata da parte dei competenti organi. Tali previsioni potrebbero esplicitamente includere la clausola secondo cui le chiamate VoIP con CLI corrispondente alle numerazioni in uso al VoIP Service Provider non autorizzato, e di cui tale soggetto non è titolare, se immesse nella rete telefonica pubblica PSTN/VoIP, debbano essere consegnate esclusivamente all'operatore titolare delle numerazioni stesse."

In proposito, nel documento sottoposto agli *stakeholders*, è stato chiesto ai soggetti interessati di fornire osservazioni in merito a quanto sopra riportato, avuto riguardo agli obblighi ricadenti sui soggetti attivi nella fornitura del servizio VoIP e immissione delle chiamate nella rete telefonica PSTN o VoIP *managed*, prendendo atto della generale condivisione dello scenario rappresentato nel documento trasmesso agli *stakeholders* per il fenomeno dello *spoofing* riferibile alle chiamate originate in Italia, in particolare con riferimento all'adeguatezza dell'attuale impianto normativo.

In tale contesto, resta fermo quanto già disposto dall'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*" e, in particolare, dall'art. 6, comma 3, il quale dispone che "*3. il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.*"

5. Valutazioni dell'Autorità

In relazione alle argomentazioni difensive sostenute dalla Società, si osserva che le stesse non risultano accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si osserva che, con la delibera n. 106/25/CONS, l'Autorità ha introdotto una serie di misure finalizzate al contrasto del fenomeno del c.d. *spoofing*, ossia la manipolazione dell'informazione relativa all'identità del chiamante (CLI), che impedisce l'identificazione e la richiamabilità del soggetto originatore della chiamata.

In tali circostanze, l'utente chiamato visualizza un numero che non corrisponde a quello che effettivamente ha generato la chiamata.

Le misure *anti-spoofing* previste dalla delibera n. 106/25/CONS sono state definite nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 457/24/CONS, che ha visto il coinvolgimento di un'ampia platea di soggetti (associazioni dei consumatori, associazioni di imprese, operatori di telecomunicazioni e altri attori rilevanti, tra cui esperti e operatori di altri settori direttamente coinvolti nella questione del CLI *spoofing*), sia attraverso la partecipazione a una consultazione pubblica sia nell'ambito dei lavori di un apposito Tavolo tecnico avviato nel corso del procedimento stesso.

In tale ambito, con la citata delibera è stato anche previsto, all'art. 8, comma 4, dell'Allegato B, di affrontare, in uno specifico Tavolo tecnico, l'analisi delle misure tecniche rivolte al contrasto dello *spoofing* di chiamate originate in Italia.

L'Autorità, nella delibera n. 271/25/CONS, del 6 novembre 2025, ha evidenziato che ***“una delle condotte che può determinare spoofing a livello nazionale consiste nella mancata verifica, da parte dell'operatore che raccoglie traffico VoIP (cosiddetto un-managed) per instradarlo su rete commutata (come traffico PSTN o VoIP managed), della correttezza dei CLI delle chiamate consegnate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR (Piano Nazionale di Numerazione)”***, il quale dispone che ***“il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI aggiuntivo o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM”***.

A tal proposito, il Tavolo tecnico ha convenuto con quanto segue:

- a) ***Fornitura di servizi di centralino VoIP: le numerazioni sono assegnate dall'operatore al cliente non residenziale (privato o PA). In tal caso, come previsto dalla normativa vigente, corre l'obbligo per l'operatore di verificare che il CLI delle chiamate originate sia quello assegnato; l'operatore deve verificare, nel caso di CLI dato in uso in modo univoco, che non sia alterato. Nel caso di cessione in uso di un blocco di numeri, quantomeno va verificato che le chiamate immesse nella rete commutata corrispondono a quelle date in uso all'utente affari; ogni chiamata con CLI modificato può essere bloccata o sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS;***
- b) ***Fornitura di numerazioni a un fornitore di una piattaforma VoIP, non autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica, che potrebbe fornire anche altri servizi come videochiamate e condivisione di documenti.***

In tal caso non è in genere noto, all'operatore che dà in uso la numerazione, il criterio di utilizzo dei CLI da parte dei singoli utilizzatori della piattaforma (si pensi ad applicazioni tipo Microsoft Teams). Resta valido l'obbligo di verifica di cui al punto precedente, atteso che la responsabilità del controllo ricade sull'operatore autorizzato dalla cui interfaccia viene immessa nella rete telefonica (PSTN o VoIP managed) la chiamata originata in VoIP dalla piattaforma (VoIP un-managed); l'operatore, pertanto, può immettere nella rete telefonica chiamate VoIP, consegnate dalla piattaforma VoIP, solo per i CLI appartenenti al range di numeri dati in uso alla piattaforma. Ne consegue che ogni chiamata con CLI modificato deve essere bloccata o va sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS;

[omissis]

Con riferimento al caso di cui al punto b), dalla discussione è emerso che una condizione essenziale per garantire l'efficacia del contrasto allo spoofing è legata al fatto che, nella rete di ciascun operatore, vengano immesse, da parte della piattaforma VoIP, esclusivamente chiamate VoIP con CLI corrispondente a numerazioni di cui è titolare l'operatore stesso.

Ciò garantisce che il CLI di ciascuna chiamata VoIP immessa in rete appartenga al range di numerazioni di cui l'operatore è titolare e che ha dato in uso a suoi clienti (aziende, call center, ecc.) o a Service Provider (che, a loro volta, li danno in uso ai propri utenti finali).

Per la fattispecie considerata al caso sub b) è stato ribadito che “omissis...“Nel caso in cui un operatore autorizzato instradasse comunicazioni con CLI appartenente a un intervallo di numerazioni non a lui assegnato — e ricevute da un fornitore di piattaforma VoIP non autorizzato — si configurerebbe una violazione delle norme sul corretto utilizzo delle numerazioni, avendo originato nella propria rete una chiamata con CLI in uso ad altro operatore o non assegnato. In tale circostanza, l'operatore risulterebbe altresì responsabile della violazione dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR, relativo alla correttezza del CLI.”.

In tale contesto, resta fermo quanto già disposto dall'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” e, in particolare, dall'art. 6, comma 3, il quale dispone che “3. il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le

comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.”.

Nella fattispecie in esame, appare opportuno rammentare che, con l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l’Autorità ha accertato che Tekmind: i) ha originato chiamate utilizzando differenti CLI di rete mobile mediante la pratica illegale dello *spoofing* o utilizzando, su rete fissa, numerazioni assegnate ad altri operatori per l’uso su rete mobile; ii) non ha verificato, come previsto dalla regolamentazione sopra richiamata, che le chiamate effettuate dal proprio utente ((*omissis*)), nell’ambito del servizio di fornitura VoIP mediante i sistemi di rete Tekmind, avesse utilizzato i CLI dallo stesso dati in uso a (*omissis*) e che le chiamate non fossero state oggetto di *spoofing*. Non ha, per l’effetto messo in atto:

- le misure di protezione dei consumatori di cui all’art. 6 comma 3 dell’Allegato A alla delibera n.8/15/CIR consistenti nel trasmettere un CLI addizionale o sovrascrivere lo stesso;
- o la misura individuata dal Tavolo tecnico e pubblicata dall’Autorità delibera n. 271/25/CONS per i casi di cui ai paragrafi a) e b) sopra citati (in cui Tekmind ricade) secondo cui ogni chiamata con CLI modificato deve essere bloccata o va sovrascritta con il CLI corretto in applicazione del comma 4 dell’art. 8 dell’Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS;

non ha fornito, come richiesto dall’Autorità, l’elenco delle numerazioni date in uso all’utente (*omissis*) per il servizio, impedendo di svolgere a pieno le proprie attività di verifica in ordine alle condotte oggetto di vigilanza.

Ciò posto, giova, *in primis*, evidenziare che il procedimento sanzionatorio *de quo* è stato avviato con atto di contestazione n. 2/26/DTC, del 29 aprile 2026, notificato in pari data alla Società, la quale ha presentato istanza di accesso agli atti in data 7 maggio 2026, ossia ben 8 giorni dopo la citata notifica.

Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza di parte per la proroga dei termini per il deposito di scritti difensivi e sulla base della corrispondenza via *mail* nel frattempo intercorsa già dal 20 maggio u.s. anche in merito alla medesima istanza di proroga, l’istanza di accesso è stata tempestivamente gestita, in data 22 maggio 2026 (ossia dopo soli 14 giorni dalla ricezione dell’istanza di accesso), secondo quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dallo specifico *Regolamento* dell’Autorità allegato alla delibera n. 205/23/CONS, tenuto conto anche della necessità di acquisire le osservazioni dei soggetti controinteressati e senza alcuna lesione del diritto di difesa esercitabile sino alla data del 29 maggio 2026. D’altra parte, il livello di dettaglio e l’ampiezza delle argomentazioni contenute nella contestazione, in relazione agli elementi di fatto e di diritto, consentiva, comunque indipendentemente dall’accesso agli atti, di esercitare efficacemente il diritto di difesa.

Nella medesima nota del 22 maggio 2026, l’Autorità ha ribadito che, come noto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/81 e dell’art. 9 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” approvato con la delibera n.

410/14/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, il termine di 30 giorni è di natura perentoria e fissato a pena di decadenza e, pertanto, l'istanza presentata non è risultata suscettibile di accoglimento.

Per quanto concerne l'istanza di audizione, la stessa era già stata fissata per il successivo 12 giugno 2026.

Il decorso dei termini per il deposito degli scritti difensivi è, pertanto, imputabile esclusivamente alla parte che non ha presentato tempestivamente l'istanza di accesso agli atti al fascicolo documentale.

Sempre in via preliminare, per quanto concerne l'eccezione sollevata in sede di audizione per il mancato rispetto del termine di notifica dell'atto di contestazione, che Tekmind vorrebbe far decorrere al massimo dalla data in cui ha trasmesso la nota di riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità il 15 gennaio 2026, ossia il 20 gennaio 2026, occorre chiarire che, in generale, i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento, in quanto ciò che rileva, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, sicché il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa (cfr. *ex multis* sent. TAR Lazio, sez. III-ter, n. 208/2022).

Tale principio, trova piena conferma nel citato “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, il quale, all'art. 3, comma 2, prevede che “*gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive, istanze e segnalazioni*”. Orbene, il termine a partire dal quale decorrono i novanta giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/81, così come richiamato dall'art. 5, comma 3, del *Regolamento*, non può essere inferiore a quello in cui, all'esito delle attività di verifica svolte dall'Ufficio competente, è stata redatta la relazione preistruttoria, ossia il 16 febbraio 2026.

In ordine al merito delle violazioni contestate e alle difese dispiagate dalla Società si evidenzia quanto segue.

5.1. Indeterminatezza e contraddittorietà del capo c) (errore sulla numerazione (omissis))

Tekmind ha rilevato, “*in più punti dell'atto*”, un'erronea indicazione del volume di chiamate riferito alla numerazione (omissis) pari a “*28.046 chiamate dal 4 al 5 novembre 2025*” e non “*2.387 dal 20 al 31 dicembre 2025*”.

A tal proposito, si evidenzia che trattasi, evidentemente di un mero errore materiale, atteso che, nel medesimo atto di contestazione, al punto XV., è stato correttamente riportato il volume di chiamate collegate alla numerazione in esame e, d'altra parte, il dato si evince chiaramente anche dalla relazione pre-istruttoria acquisita dalla Società in sede di accesso agli atti.

Va, peraltro, considerato che tale rilievo risulta ininfluenza ai fini della condotta attuata da Tekmind e consistente nel non aver verificato che le chiamate effettuate dal proprio utente ((*omissis*)), nell'ambito del servizio di fornitura VoIP mediante i sistemi di rete Tekmind, avesse utilizzato i CLI allo stesso dati in uso da Tekmind. Il numero in questione era infatti stato dato in uso a (*omissis*) da (*omissis*) e la condotta inadempiente si sarebbe consumata, in un cumulo giuridico, qualunque fosse stato il numero di chiamate che Tekmind non ha controllato.

5.2 Indeterminatezza del capo a): l'accertamento alternativo "spoofing o uso improprio"

Anche per tale obiezione, si rileva l'insussistenza di indeterminatezza della contestazione, atteso che l'accertamento, sulla base della complessiva ricostruzione di quanto verificatosi per l'insieme delle numerazioni oggetto di verifica, ha indicato, in maniera disgiunta le due condotte verificatesi a seconda delle numerazioni coinvolte, come dettagliatamente descritto nel corpo della contestazione. È stato, infatti, chiarito, ad esempio, che tutte le chiamate da numerazione mobile (circa 2 mln) sono da considerarsi oggetto di *spoofing* atteso che una chiamata da rete fissa deve presentare un prefisso corrispondente a tale rete e non alla rete mobile.

5.3 Difetto di prova del transito tramite Tekmind della numerazione (omissis)

Il transito della numerazione in esame su rete Tekmind è documentato dal riscontro fornito da (*omissis*) in data 12 gennaio 2026 in cui, tra l'altro, è stato allegato l'elenco delle numerazioni transitate da Tekmind a (*omissis*).

5.4 Difetto di competenza dell'Autorità quanto al presupposto autorizzatorio

Sul punto, la difesa della Società non coglie nel segno, posto che non è stata contestata la violazione dell'art. 11 del *Codice*, per il quale è riservata al MIMIT la competenza a irrogare le relative sanzioni, quanto piuttosto la violazione della regolamentazione vigente che prescrive precisi obblighi da parte degli utilizzatori di numerazioni, tra cui il possesso delle previste autorizzazioni.

Nel caso di specie, Tekmind, come si evince dal contratto sottoscritto con RDS, ha dichiarato di essere in possesso delle citate autorizzazioni, comportandosi come un *reseller* mentre era qualificabile solo come ISP.

5.5 Sulla collocazione di Tekmind nella catena di transito

Tekmind ha rilevato che, nella catena di transito delle numerazioni, sono coinvolti una pluralità di soggetti, sui quali, in base alla delibera n. 271/25/CONS, gravano precisi ruoli e responsabilità per cui non sarebbe possibile l'isolamento della sola posizione di Tekmind. Si tratterebbe, infatti, di un fenomeno avente natura sistemica che impone

all'Autorità di considerare il contesto complessivo della catena ai fini di una possibile esclusione o attenuazione di responsabilità in capo a Tekmind.

In merito, si osserva che l'esistenza di vari soggetti lungo la catena di transito delle numerazioni e la sistematicità del fenomeno non risultano dirimenti ai fini dell'esclusione o attenuazione della responsabilità di Tekmind rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

Si rileva, infatti, che proprio in ragione dei puntuali obblighi previsti dalla regolamentazione vigente e della diffusione di pratiche fraudolente collegate all'utilizzo delle numerazioni a fini di *telemarketing* e *teleselling*, la Società avrebbe dovuto adottare la massima diligenza possibile nel verificare l'uso delle numerazioni da parte del proprio cliente (*omissis*) ai sensi delle norme più volte richiamate in questo provvedimento.

5.6 Sull'elemento soggettivo e sulla condotta collaborativa

La Società ha dichiarato che non le risultava che il proprio cliente (*omissis*) utilizzasse numerazioni non assegnate o alterasse il CLI, aggiungendo di non aver avuto alcun intento elusivo della normativa vigente, non avendo tratto alcun beneficio dalle condotte tenute da (*omissis*), e di non esser stata a conoscenza delle anomalie segnalate.

A tal proposito, si richiama quanto sopra già rappresentato, ossia che la Società, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR, era l'unica *“responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito”*.

Tekmind, pertanto, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza del CLI con le numerazioni dalla stessa attribuite alla linea che ha originato la comunicazione da parte di (*omissis*), eventualmente trasmettendo un CLI aggiuntivo, sovrascrivendo lo stesso o bloccando la comunicazione (come stabilito da ultimo nel Tavolo tecnico).

Va, peraltro, considerato che la Società, pur riservandosi di produrre ulteriori elementi con memorie integrative rispetto a tale profilo di contestazione, non ha trasmesso alcuna documentazione ulteriore nel corso del procedimento.

Per quanto concerne la cessazione dell'attività relativa alle numerazioni segnalate, in quanto la totalità delle 2.864 numerazioni risulta in stato *“(omissis)”* o *“(omissis)”*, va rimarcato che tale circostanza è scaturita dalla diffida di RDS del 19 dicembre 2025 cui è seguita l'immediata sospensione dell'uso delle numerazioni per l'accertato inadempimento contrattuale di Tekmind e non da un'autonoma iniziativa di quest'ultima utilmente valutabile ai fini del presente procedimento.

Sotto diverso profilo, la Società ha sostenuto che le eventuali conseguenze pregiudizievoli per gli utenti deriverebbero *“dall'azione dell'originante e non da scelte operative della Società”*.

Al riguardo, va ribadito che qualunque effetto pregiudizievole subito dagli utenti finali è direttamente scaturito anche dall'omessa vigilanza di Tekmind rispetto

all'utilizzo delle numerazioni da parte di (*omissis*), come chiaramente indicato dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate.

5.7 Sul capo d): mancata trasmissione dell'elenco delle numerazioni (art. 30, comma 10, del Codice)

La Società ha dichiarato che tale profilo di violazione debba ritenersi insussistente, in quanto Tekmind si è resa disponibile a fornire immediatamente l'elenco delle numerazioni assegnate a (*omissis*) come richiesto dall'Autorità con nota del 15 gennaio 2026.

A tal proposito, con nota prot. 0314435 del 26 agosto 20206, l'Autorità ha reiterato la richiesta alla Società di fornire, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento*, i seguenti documenti e informazioni utili all'istruttoria:

1) elenco delle numerazioni, tra quelle ottenute da (*omissis*), assegnate alla società (*omissis*) e utilizzate nel periodo intercorrente dal 1° novembre al 31 dicembre 2025;

2) elenco delle numerazioni, tra quelle ottenute da (*omissis*), assegnate ad altri eventuali clienti finali (*call center* o similari) e utilizzate nel periodo intercorrente dal 1° novembre al 31 dicembre 2025.

Tekmind ha fornito riscontro, con nota acquisita in data 3 settembre 2026 con prot. n. 0325728, trasmettendo l'elenco delle numerazioni di (*omissis*) assegnate a (*omissis*) come riportato nella seguente tabella:

Cli	Intestatario	Data attivazione	Qtà numerazioni	Pannello Creazione
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	03/11/2025	1	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	18/11/2025	1	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/11/2025	1	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	21/11/2025	1	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	17/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	17/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	17/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	17/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	17/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	19/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	23/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	23/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	23/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	23/12/2025	100	<i>omissis</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	23/12/2025	100	<i>omissis</i>

Dalla documentazione sulle numerazioni date in uso a *(omissis)* da ultimo allegata, si rileva che la numerazione *(omissis)* (che, come accertato nelle verifiche pre-istruttorie, è stata assegnata da *(omissis)* a *(omissis)* e ha generato migliaia di chiamate originate da Tekmind e consegnate a *(omissis)*), è solo un caso all'interno degli archi da 100 numeri dati in uso da *(omissis)*, quale assegnataria, a *(omissis)* (per un totale di 1.600 numeri). Il fenomeno è, pertanto, risultato, a seguito degli approfondimenti istruttori svolti, più ampio in termini numerici: dal confronto dei dati di traffico riferiti alle numerazioni con CLI di rete fissa transitati da Tekmind a *(omissis)*, come comunicati da *(omissis)*, e le 1.600 numerazioni assegnate da *(omissis)* a *(omissis)*, di cui sopra, è emerso che, di queste, altri numeri all'interno di 11 archi da 100 numeri hanno generato **3.189.335 chiamate** nel periodo novembre-dicembre 2025, **tutte originate da *(omissis)* e transitate da Tekmind verso *(omissis)*** senza che Tekmind svolgesse i dovuti controlli.

Tanto premesso, in esito all'istruttoria si conferma la violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, e dell'art. 30, comma 10, del *Codice*, non avendo la Società addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità in ordine al mancato controllo, e alle omesse azioni di tutela dei consumatori, sulle chiamate originate da *(omissis)* mediante numerazione non data in uso, a quest'ultima, da Tekmind, come ad esempio le numerazioni mobili oggetto di *spoofing*; parimenti non ha adottato i dovuti controlli per le chiamate con numero fisso, in particolare il numero *(omissis)*, assegnato da *(omissis)* a *(omissis)* che ha originato 2.387 chiamate dal 20 al 31 dicembre 2025, nonché per tutte le numerazioni assegnate da *(omissis)* a *(omissis)* e instradate da Tekmind verso *(omissis)* che hanno generato, nel periodo analizzato novembre - dicembre 2025, circa 3,2 mln di chiamate

Parimenti, si conferma la violazione dell'art. 30, comma 10, del *Codice*, non avendo la Società prodotto nei tempi indicati (ma con notevole ritardo e solo su richiesta dell'Autorità) l'elenco delle numerazioni assegnate alla società *(omissis)* come richiesto dall'Autorità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), ai sensi dell'art. 30, comma 12-bis, del *Codice*;

RITENUTA, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000,00 (quindicimila/00) a euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) ai sensi dell'art. 30, comma 10, del *Codice*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 30, comma 24, del *Codice*, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

TENUTO CONTO, ai fini della quantificazione della sanzione, dei seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981 e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS;

A. Gravità della violazione

A tal proposito, si rileva una gravità elevata delle condotte poste in essere da Tekmind alla luce di quanto segue:

- le condotte oggetto della contestazione consistono nel non aver svolto le verifiche previste, a tutela degli utenti chiamati, sulle chiamate uscenti dalla propria rete e originate da (*omissis*) e nel non aver consentito all'Autorità di svolgere a pieno le proprie attività di verifica in ordine alle condotte oggetto di vigilanza. In particolare, la Società: i) ha consentito, senza porre in essere le previste misure correttive, l'originazione da (*omissis*) di chiamate con CLI di rete mobile oggetto di *spoofing*; (ii) ha inoltre consentito, senza porre in essere le previste misure correttive, le chiamate da (*omissis*) effettuate mediante numerazioni fisse di altri operatori, in particolare per il numero (*omissis*), assegnata da (*omissis*) a (*omissis*) che ha originato 2.387 chiamate dal 20 al 31 dicembre 2025. Si è poi, nel corso del procedimento, verificato che questa stessa condotta ha riguardato altri numeri per un totale di circa 3,2 mln di chiamate; (iii) ha fornito, in ritardo rispetto alla tempistica fissata dalla Direzione nella nota del 15 gennaio 2026, e solo su richiesta nell'ambito del presente procedimento, l'elenco delle numerazioni utilizzate all'utente (*omissis*) per il servizio di *telemarketing* e *teleselling*;
- è suscettibile, quanto alla potenzialità lesiva del bene tutelato, di produrre considerevoli effetti:
 - a) con riferimento ai diritti dei consumatori, i quali sono oggetto di chiamate con numeri contraffatti, o comunque non richiamabili né iscritti al ROC. Tutto ciò a discapito del diritto di effettuare scelte di acquisto consapevoli e con la dovuta trasparenza, oltre che con la possibilità di ricontattare il *Call center* per ogni necessità ed evenienza; ha inoltre esposto gli utenti finali a un maggior rischio di frodi o, comunque di condotte illecite;
 - b) con riferimento alla concorrenzialità del mercato, considerato il volume di chiamate di *telemarketing* e *teleselling* effettuate nel solo intervallo temporale compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2025, pari a 21.833.063 con modalità non rispettose della normativa vigente. Ciò ha determinato un vantaggio competitivo nei confronti dei soggetti che, invece, hanno operato nel rispetto delle regole;
- è una tipologia di condotta che ha procurato alla Società, per quanto risulta agli atti del procedimento, vantaggi economici collegati ai ricavi derivanti dal contratto di accesso alla rete sottoscritto con la società (*omissis*) nel bimestre oggetto delle verifiche di cui al presente procedimento;

- la durata della condotta può considerarsi breve e riferibile al bimestre novembre – dicembre 2025. Quanto alla estensione territoriale, la condotta impatta su servizi di *teleselling* e *telemarketing* svolti a livello nazionale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

In base alle Linee guida succitate l'importo base della sanzione può essere aumentato o diminuito in considerazione dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione da parte dell'agente stesso. Nello specifico, in base all'opera svolta, l'importo base può essere diminuito se l'impresa documenti, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, di aver prontamente eliminato o attenuato le conseguenze della violazione.

Per l'applicazione di tale criterio si tiene conto, in base alle Linee guida, anche soltanto della iniziativa intrapresa e non dei risultati ottenuti: non è infatti necessario che l'impresa abbia effettivamente eliminato o attenuato le conseguenze della violazione, essendo sufficiente che la stessa dimostri di essersi attivata a questo preciso scopo attraverso strumenti obiettivamente idonei, ove la mancata riuscita del tentativo non sia dovuta a fattori alla medesima imputabili. Chiaramente, però, ove l'opera svolta dall'agente abbia prodotto anche risultati concreti, in termini di effettiva eliminazione o riduzione delle conseguenze della condotta illecita, ovvero nei casi in cui il soggetto agente abbia posto in essere misure ulteriori per riparare il pregiudizio arrecato, l'effetto attenuante potrà essere più significativo.

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, si è limitata a confermare che tutte le numerazioni a essa assegnate sono state sospese o disattivate e a ribadire la correttezza del proprio operato.

C. Personalità dell'agente

La Società si presenta come un'azienda che opera nei settori più disparati, per svolgere attività di progettazione informatica, voip e web. È altamente specializzata nello sviluppo e nella produzione dei prodotti e servizi legati ai Contact Center con particolare focus alle attività statistiche, alla gestione dei contratti e alla condivisione delle campagne *outbound* e *inbound*. Utilizza 3 *data center* e collabora con *partners* di livello internazionale. In una pubblicazione del 2022 si fa riferimento a un organico di 10 dipendenti, 90 clienti che si occupano di comunicazioni elettroniche e che utilizzano le tre piattaforme messe a disposizione per effettuare 2 milioni di telefonate al giorno (ANSA). Nel 2026 risultano 3 dipendenti all'Ufficio camerale. Si ritiene, pertanto, che sia dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 8, comma 4, dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, nonché dell'art. 30, comma 10, del *Codice*.

A tal proposito, occorre tener conto che la Società non è stata sanzionata in precedenza per le medesime violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

Il fatturato netto realizzato dalla Società risultante dall'ultimo bilancio depositato per l'esercizio dell'anno 2025 è pari a euro 285.979,00 e con un utile di euro 629,00;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto premesso, considerato il fatturato e l'utile realizzato, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per la violazione connessa al non corretto uso delle numerazioni, nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 100.000,00 (centomila/00) ai sensi dell'art. 30, comma 12-*bis*, del *Codice* e, per la mancata trasmissione delle informazioni e documenti richiesti dall'Autorità, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), ai sensi dell'art. 30, comma 10, del *Codice*, per un totale di euro 122.500,00 (centoventiduemilacinquecento/00);

VISTA l'istanza presentata da Tekmind per l'applicazione dell'art. 30, comma 27, del *Codice*, il quale stabilisce che *“[l]e sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore”*;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra descritto, e in particolare della rilevanza della casistica oggetto del procedimento, dell'oggettiva gravità delle condotte oggetto di contestazione e dell'assenza di qualsivoglia iniziativa apprezzabile ai fini dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione contestata, che la richiesta della Società di applicazione di una riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 30, comma 27, del *Codice* non possa trovare accoglimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Tekmind S.r.l. – codice fiscale: 09577121214, con sede legale in Via Napoli, 159 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), non ha rispettato gli obblighi regolamentari in relazione ai dovuti controlli, sulle chiamate dalla stessa raccolte da (*omissis*) (ossia originate) e consegnate all'operatore di transito, e alle conseguenti azioni che doveva porre in essere a tutela dell'utenza finale.

Inoltre, non ha fornito le informazioni e i documenti richiesti dall'Autorità nei termini e modalità indicati nella nota del 15 gennaio 2026.

La prima condotta, pertanto, risulta attuata in violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, e sanzionabile ai sensi dell'art. 30, comma 12-*bis*, del *Codice*.

La seconda condotta risulta attuata in violazione dell'art. 30, comma 10, del *Codice* e sanzionabile ai sensi del medesimo articolo.

ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 122.500,00 (centoventiduemilacinquecento/00) ai sensi dell'art. 30, commi 10 e 12-*bis*, del *Codice*.

INGIUNGE

alla società Tekmind S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 122.500,00 (centoventiduemilacinquecento/00), alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, con imputazione al capitolo 2569/09 capo 18 bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 30, commi 10 e 12-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con delibera n. 230/26/CONS*”, utilizzando il codice IBAN: IT13U0100003245BE00000003C3.

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al *Regolamento*. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 230/26/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2026



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella